

Studio Legale

Avv. Salvatore Iacopini

Viale dei Flavi, 15 02100 RIETI
Tel 0746485677 Fax 0746484642

Studio Legale

Avv. Matteo Di Vittorio

Via Sanizi, 19 – 02100, Rieti
Tel. 0746 270896 Fax. 0746 257273

TRIBUNALE DI ROMA

Sezione specializzata in materia di impresa

per

la Società Cooperativa “Velinia per l’incremento e la valorizzazione dei prodotti boschivi Società Cooperativa”, con sede in via della Cooperazione n° 2, 02010 Borgovelino (RI), P.Iva 00122330574 - C.F. 80006990578, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Iacopini del Foro di Rieti (C.F.: CPN SVT 73H12 A252P, fax 0746/484642, pec: salvatore.iacopini@pecavvocatirieti.it) e Matteo Di Vittorio del Foro di Rieti (C.F.: DVT MTT 86L23 H282U, fax 0746/257273, pec matteo.divittorio@pecavvocatirieti.it) giusta procura speciale alle liti allegata al presente atto, e con loro elettivamente domiciliata in Roma, ...

contro

Ugo Graziani, Aurelio Saulli, Biagio Saulli, Costantino Colangeli, Angelo Sebastianelli, Gino Soldani, Giulio D’Amata, Daniela Di Stefano, Santina Di Stefano, Mario Aloisi, Pietro Graziani, Cesare Foffi, e Giuseppe Tiberio Paoli

avv. Massimo Costantini

RGC 55547/2022

dott. Ruggiero Aldo

udienza 21/03/2022

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

Si costituisce in giudizio con il presente attola soc. coop. Velinia
impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto ed articolato chiedendo il

rigetto delle domande formulate dagli attori.

Partitamente si rileva:

Con atto di citazione notificato in data 19/08/2022 i signori Ugo Graziani, Aurelio Saulli, Biagio Saulli, Costantino Colangeli, Angelo Sebastianelli, Gino Soldani, Giulio D'Amata, Daniela Di Stefano, Santina Di Stefano, Mario Aloisi, Pietro Graziani, Cesare Foffi, e Giuseppe Tiberio Paoli convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma – Sez. Specializzata in materia di Imprese – la società coop. ... per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “... - In via principale, previo accertamento della palese violazione dell’art. 20 e 26 dello Statuto della Società per essere stati ammessi al voto n. 27 soci sovventori in difetto della reale qualifica di socio sovventore, disporre l’annullamento giudiziale del verbale della assemblea della società Velinia del 22.05.2022, nella parte in cui dispone la proclamazione della vittoria della lista A, per violazione di legge e, per l’effetto, annullare giudizialmente l’esito della detta votazione, con ogni conseguenza di legge; - In via di subordine previo accertamento della palese violazione dell’art. 23 dello Statuto della Società per essere stata la procedura di voto caratterizzata dalla adozione di un regolamento nuovo mai approvato dalla assemblea in aperta violazione del sistema e dei meccanismi statuiti dall’art. 23 dello Statuto, disporre l’annullamento giudiziale del verbale della assemblea della società “Velinia per l’incremento e la valorizzazione dei prodotti boschivi Società Cooperativa”, avente sede legale in Via della Cooperazione n. 2, 02010 Borgovelino (RI), in persona del legale rappresentante p.t. Signor Mauro Pompei, nato a Roma il 6.3.1960 e residente in Borgo Velino (RI) Via Romana n. 30, del 22.05.2022, nella parte

in cui dispone la proclamazione della vittoria della lista A, per violazione di legge e, per l'effetto, annullare giudizialmente l'esito della detta votazione, con ogni conseguenza di legge;

- Voglia altresì l'adito Giudicante condannare la Società Cooperativa "Velinia per l'incremento e la valorizzazione dei prodotti boschivi Società Cooperativa", avente sede legale in Via della Cooperazione n. 2, 02010 Borgovelino (RI), in persona del legale rappresentante p.t. Signor Mauro Pompei, nato a Roma il 6.3.1960 e residente in Borgo Velino (RI) Via Romana n. 30, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, il tutto entro i limiti di competenza dell'adito giudicante, con espressa riserva di agire in separata sede per il risarcimento del danno derivato agli odierni attori, anche per il tramite di azione di responsabilità verso l'amministratore".

Gli attori premettevano in fatto di essere soci ordinari della cooperativa convenuta ed in tale qualità di aver partecipato all'assemblea del 22/05/2022 indetta per la rielezione degli Organi sociali in scadenza.

Sempre secondo le allegazioni degli attori a tale assemblea partecipavano "... anche 27 dei 28 soci sovventori, entrati nella cooperativa Velinia solo in occasione della precedente riunione del Consiglio di Amministrazione del 10.11.2021" (cfr. pag. 5 dell'atto di citazione). Ciò in asserita violazione degli articoli 20 e 26 dello statuto.

Parte attrice, altresì, lamentava la violazione dello statuto anche in relazione alle operazioni di voto.

Orbene, contestati i fatti come rappresentati dagli attori come specificato nel proseguo del presente atto, si rileva che l'azione come proposta è

inammissibile ed infondata e pertanto se ne richiede il rigetto. In particolare, seguendo l'ordine dell'atto di citazione, si rileva quanto segue

IN FATTO ED IN DIRITTO

1) *carezza di legittimazione attiva del signor Giuseppe Tiberio Paoli*

come già rilevato, gli attori assumevano nell'atto di citazione di essere soci della cooperativa Velinia e di aver partecipato in tale qualità all'assemblea del 22/05/2022.

Il signor Giuseppe Tiberio Paoli, però, non è socio della cooperativa come risulta dal libro soci (cfr. all. 5).

L'art. 2479 ter c.c. (che si ritiene applicabil nel caso di specie ai sensi dell'art. 2519, comma 2, c.c. e dell'art. 1 dello statuto) prevede che "Le decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito ...". Parimenti, l'art. 2377, comma 2, c.c. prevede che "Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale". Secondo la giurisprudenza (cfr. Cass. civ. n. 26842/2008), l'azione di annullamento delle delibere, disciplinata dall'art. 2377 c.c., presuppone, quale requisito di legittimazione, la sussistenza della qualità di socio dell'attore non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione della controversia, chiarendo che la legittimazione da parte di un soggetto che non è socio ad impugnare la delibera societaria sussiste solo quando il venir meno della qualità di socio in capo all'impugnante sia diretta conseguenza proprio della delibera la cui legittimità egli contesta (cfr. Cass. n° 26842/2008).

Nel caso di cui ci si occupa è palese che il signor Paoli non è legittimato ad impugnare la delibera di cui è causa non rivestendo la qualità di socio della cooperativa.

Peraltro, nel caso di specie ricorre la responsabilità dell'attore (almeno) ex art. 96, comma 3, c.p.c.. Come noto (cfr. Cass. Civ. n° 26545 del 30/09/2021) la responsabilità processuale ricorre quando vi è un'oggettiva e manifesta conoscenza della condotta pretestuosa del soggetto agente, che si traduce - sia pure senza "il riscontro [...] dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave" - in una "condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo" (Cass., 15 febbraio 2021, n. 3830), ovvero nella "manifesta inconsistenza giuridica" o ancora nella "palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione" (Cass., Sez. un., 13 settembre 2018, n. 22405). Con sostanziale riaffermazione, pertanto, dell'accertamento di un profilo soggettivo di responsabilità, sia pure emergente dal fatto che "oggettivamente" risulti che si è agito o resistito in giudizio in modo pretestuoso, con abuso dello strumento processuale.

Ed ancora, per costante giurisprudenza, il carattere temerario della lite, va ravvisato nelle ipotesi in cui una parte abbia agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave, dovendosi riconoscere siffatti stati psicologici quando la parte abbia agito o resistito nella coscienza dell'infondatezza della domanda o delle tesi difensive sostenute, ovvero nel difetto dell'ordinaria diligenza nell'acquisizione di detta consapevolezza.

Il signor Giuseppe Tiberio Paoli non poteva non sapere, al momento di proposizione della domanda, di non essere socio della cooperativa convenuta.

È da notare, sul punto, che già dall'allegato n° 2 dell'atto di citazione

“Documentazione attestante la qualità di soci dei soggetti attori in opposizione” non risulta la qualità di socio del signor Paoli Giuseppe Tiberio, documento allegato dallo stesso attore.

2) primo motivo di impugnazione della delibera “... assemblea del 22.05.2022; la ammissione alle operazioni di voto di n. 27 soci sovventori ammessi nella compagine sociale in aperta violazione degli articoli 20 e 26 e la conseguente invalidità del deliberato assembleare in ordine alla proclamazione della “Lista A” quale Lista vincitrice delle elezioni per il Governo della Società e la conseguente nullità e/o annullabilità del deliberato assembleare per violazione di legge e dello statuto”

Secondo gli assunti degli attori “... alla assemblea del 22.05.2022 ... hanno partecipato numero 27 soci “sovventori” ... il Consiglio di Amministrazione, violando palesemente il disposto dell’articolo 26 dello Statuto, non ha fornito alla assemblea alcuna motivazione alla necessità dell’ingresso di detti soci e non ha sottoposto al vaglio assembleare la sottesa problematica, così violando le disposizioni statutarie” (cfr. pag. 15 dell’atto di citazione).

Ed ancora “... il Presidente della Cooperativa Velinia s.r.l. ha chiaramente omesso, nel precedente consiglio del 10.11.2021, in espressa violazione dello statuto, di dare corso ad una relazione che spiegasse a tutti i soci quali fossero le ragioni essenziali per l’ingresso dei nuovi soci sovventori all’interno della società cooperativa né ha prodotto, come pure avrebbe dovuto, alla Assemblea una relazione di natura economica perché l’assemblea, in chiara adesione al disposto dell’articolo 26 dello statuto, potesse esprimere delle valutazioni al riguardo” (cfr. pag. 17 e 18 dell’atto di citazione).

Conclude controparte affermando che "... l'adesione dei 28 soci sovventori null'altro sia stato che un artificio nemmeno tanto complesso architettato dal Signor Mauro Pompei, per garantirsi l'ingresso all'interno della società di soggetti del tutto lontani dall'oggetto sociale della società stessa, i quali, evidentemente, sono entrati all'interno della società per sole finalità di carattere politico, e cioè con la mera ed esclusiva finalità di garantire al Signor Mauro Pompei l'appoggio elettorale per l'elezione della lista A nella successiva assemblea, nella quale si sarebbe dovuta tenere la rielezione degli organi sociali in scadenza" (cfr. pag. 24 dell'atto di citazione) tanto che "... l'assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, originariamente convocata per il 23.04.2022, è stata (senza altra motivazione reale che non fosse quella di rendere possibile il voto dei nuovi entrati) spostata di oltre 1 mese, e ciò al solo fine di consentire ai soci sovventori che avevano fatto istanza di adesione, di esprimere il loro voto in assemblea atteso che gli stessi, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 24 comma 1 dello Statuto, dopo la adesione alla società, potevano partecipare all'assemblea con diritto di voto, solo 90 giorni dopo la loro iscrizione a libro soci" (cfr. pag. 26).

La domanda, in primo luogo, è inammissibile.

Per un primo profilo, infatti, si rileva che da quanto sopra, emerge che gli attori, per ottenere l'effetto di eliminare gli effetti giuridici di cui si dolgono (espressione di voto da parte dei soci sovventori), avrebbero dovuto impugnare, anzitutto, la delibera del CDA della Cooperativa assunta in data 10/11/2021 e non (unicamente) la delibera dell'assemblea assunta in data 22/05/2022, essendo questa ultima in parte qua meramente esecutiva di

decisioni già pienamente formate.

Gli attori, infatti, fanno valere unicamente censure circa l'esercizio del diritto di voto dei soci sovventori che risalgono interamente all'atto presupposto, ossia alla delibera del CDA del novembre 2021, non impugnata, e non invece motivi d'impugnazione specificamente concernenti la delibera assembleare.

Invero, consentire un'autonoma impugnativa e l'annullamento della delibera in questione comporterebbe una inaccettabile elusione dei termini per impugnazione dell'atto presupposto in tesi immediatamente lesivo; significherebbe, altresì e con insanabile contraddizione, consentire che rimanga valida ed efficace una delibera consiliare a fronte della illegittimità dichiarata solo con riferimento all'esercizio del diritto di voto all'assemblea dei soci, con riguardo a profili di illegittimità che tuttavia sono interamente riferibili alla delibera presupposta.

In ragione dell'omessa impugnazione della deliberazione consiliare presupposta – ormai divenuta inoppugnabile e definitivamente consolidata – la domanda proposta dagli attori è inammissibile.

Il motivo di impugnazione della delibera dell'assemblea del 22/05/2022 è, inoltre, del tutto infondato nel merito.

Quanto alla lamentata violazione delle previsioni statutarie si rileva che l'art. 5 dello statuto dispone che "... Sono altresì ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che giuridiche ... i voti attribuiti ai soci sovventori non possono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci".

Il successivo art. 6, in ordine all'ammissione, a sua volta dispone che "... L'organo amministrativo ... delibera entro sessanta giorni sulla domanda" e

“... illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione dei nuovi soci”. Coerentemente, il successivo art. 26 prevede che “... Gli amministratori relazionano, in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio” circa “... le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci”.

L’esercizio sociale “va dal 1 luglio al 31 giugno di ogni anno” (cfr. art. 19 dello statuto).

Orbene, già le previsioni statutarie rendono palese l’infondatezza delle tesi attoree in quanto:

- ai sensi dell’art. 6 dello statuto il consiglio di amministrazione non era tenuto a ricevere il parere preventivo dell’assemblea circa l’ammissione di nuovi soci, ancorché sovventori. Lo statuto non consente, all’esito della relazione in sede di approvazione del bilancio di esercizio, di sindacare la delibera di ammissione dei nuovi soci la cui esclusione è regolamentata dall’art. 11 dello statuto e rimessa alla competenza dell’organo amministrativo;

- ai sensi degli artt. 6, 19 e 26 dello statuto il consiglio di amministrazione avrebbe esclusivamente dovuto illustrare le ragioni delle determinazioni assunte per l’ammissione di nuovi soci in sede di relazione al bilancio, relazione da effettuarsi successivamente alla chiusura dell’esercizio sociale ovvero, nel caso de quo, essendo l’esercizio sociale intercorso tra il primo luglio 2021 ed il 30 giugno 2022, dopo tale data e non prima dell’assemblea del 22 maggio 2022;

- tra il 10/11/2021 (data della delibera di ammissione dei soci sovventori) ed il 23/04/2022 – data dell’assemblea secondo gli attori rinviata al solo scopo

di far decorrere i 90 giorni dall'ammissione dei soci sovventori al fine di consentire agli stessi di votare la lista A – intercorrono 164 giorni.

Del tutto inconferente quanto riferito dagli attori circa una ipotizzata inutilità, se non ai fini elettorali, dei soci sovventori (cfr. pagg. 18 – 31 dell'atto di citazione). La possibilità di ammettere soci sovventori ed il loro diritto di voto sono espressamente previsti dallo statuto, limitandone esclusivamente la consistenza numerica, ovvero il terzo dei voti spettanti a tutti i soci (cfr. art. 5) e consentendogli di essere nominati amministratori (cfr. art. 26).

Gli attori, poi, da un lato lamentano la possibilità di dare al “turista bucolico della domenica” un “peso identico a quello del socio cooperatore ordinario” (cfr. pag. 22 dell'atto di citazione) e dall'altro hanno presentato quale membro della lista B il signor Paoli (odierno attore) che non possiede neppure la qualità di socio.

Posto quanto sopra, in uno con l'inammissibilità della domanda in parte qua, si rileva che, contrariamente agli assunti di controparte, il differimento dell'assemblea del 23/04/2022 era stato programmato e disposto al fine di consentire ai soci di discutere circa la possibilità di presentare una lista unica di candidati alle cariche sociali in un'ottica inclusiva, come emerge dalla comunicazione pubblicata sul sito internet della cooperativa (cfr. all. 7: “La Assemblea già invocata per il 21e 23 aprile p.v., viene rinviata a richiesta di tutte le parti interpellate al fine di tentare SERIAMENTE la verifica della possibilità di un programma comune e di una unica squadra amministrativa ove possano convergere tutte le energie”).

Alla luce di quanto sopra si chiede la declaratoria di inammissibilità del

primo motivo di impugnazione della delibera dell'assemblea dei soci del 22/05/2022 ovvero, in subordine, il rigetto in quanto infondato in fatto ed in diritto.

3) secondo motivo di impugnazione della deliberazione dell'assemblea dei soci del 22/05/2022 rubricato "Le vicende della assemblea del 22.05.2022: la grave violazione delle regole statutarie nelle procedure di voto; la adozione di un nuovo "regolamento" nella procedura di rinnovo del Consiglio di Amministrazione senza la prescritta approvazione dell'Assemblea dei soci e la conseguente invalidità del deliberato assembleare in ordine alla proclamazione della "Lista A" quale Lista vincitrice delle elezioni per il Governo della Società e la conseguente nullità e/o annullabilità del deliberato assembleare per violazione di legge e dell'art. 23 dello Statuto".

Tale motivo di impugnazione della delibera di cui è causa è infondato.

Secondo gli attori "... la stessa procedura di selezione elettorale della lista candidata alla guida della società, nel corso della assemblea del 22.05.2022 è stata svolta in assoluta violazione della norma statutaria, segnatamente dell'articolo 23 dello Statuto vigente ... Nella assemblea del 22.05.2022, è accaduto invece che il Presidente Signor Mauro Pompei, ... , in aperta violazione dell'articolo 23 dello Statuto a tutti gli effetti ancora vigente, ha ritenuto di imporre un nuovo regolamento interno senza averlo tuttavia minimamente formalizzato e soprattutto senza averlo preventivamente sottoposto al vaglio assembleare" (cfr. pag. 32 dell'atto di citazione).

Ed ancora, allegano gli attori che "... il Signor Mauro Pompei, Monarca

assoluto della società, ha inteso sostituire il meccanismo dell'alzata di mano, con una dichiarazione di voto individuale fatta a voce alta udibile da tutti i presenti e resa ad un Collegio di 3 soggetti definiti (da loro stessi ovviamente) esperti, Collegio guarda il caso presieduto proprio dallo stesso Mauro Pompei. Detto Collegio, formato dal Presidente uscente e due sedicenti esperti "a latere", ha guidato in maniera decisa (a tacer d'altro) l'intera operazione di voto, con buona pace del democratico meccanismo designato da uno Statuto ancora una volta calpestato dal Presidente" (cfr. pag. 35 dell'atto di citazione". "è accaduto che il Signor Mauro Pompei, nel predicare trasparenza e rispetto della legge e dello Statuto con la stesso ardore con cui sia la legge e lo Statuto venivano sistematicamente violati, ha inteso assommare su di sé, con decisione ovviamente autonoma mai passata per il vaglio assembleare, la funzione di Presidente dell'assemblea ... Né minori discrasie (a tacer d'altro) ha presentato la stessa formalizzazione scritta della dichiarazione di voto atteso che la dichiarazione di voto è consistita mediamente da due fogli spillati tra loro, il primo contenente il nome del socio votante, il secondo l'indicazione della lista votata e la generalità del socio delegante qualora vi fosse stata una delega" (cfr. ibidem pag. 36).

Si contestano i fatti come allegati dagli attori. In primo luogo, l'art. 25 dello statuto dispone che "L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente dell'organo amministrativo". Le affermazioni degli attori, secondo i quali il "monarca assoluto" della cooperativa avrebbe "usurato" tale carica, sono del tutto destituite di fondamento.

L'art. 1 dello statuto prevede che "Per tutto quanto non espressamente

previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata”.

L’art. 21 dello statuto prevede, poi, che “Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell’assemblea”.

Orbene, contrariamente alle illazioni di controparte, è noto che ai sensi del comma 3 dell’art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110), “... Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto”. A sua volta, l’art. 3 del D.L. 228/2021 convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 (in S.O. n. 8, relativo alla G.U. 28/02/2022, n. 49) prevede che “... Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti, è prorogato al 31 luglio 2022”.

Nel caso di specie tali norme sono state applicate onde evitare l’assembramento di 500 persone nello spazio riservato alle operazioni di voto (capannone in cui si svolge l’attività sociale, cfr. all. 8) come sarebbe successo nel caso di voto per alzata di mano “normalmente” previsto dallo statuto.

Peraltro, come emerge dal verbale dell’assemblea e contrariamente agli

assunti di controparte, il metodo adottato non ha comportato nessuna compressione dell'esercizio del diritto di voto, né alcuna suggestione nei votanti e, soprattutto, gli odierni attori in sede assembleare non hanno sollevato alcuna contestazione circa la modalità di voto, anche effettivamente esercitata, ed in relazione alla proclamazione della lista vincitrice .

Ed invero, nel verbale dell'assemblea dei soci del 22/05/2022 è dato leggere: "... Si constata quindi la presenza dei rappresentanti di lista che sono Colacicchi Attilio per la lista B il Michele Ferrauto per la lista A ... gli unici a ridosso del tavolo delle operazioni al fine di garanzia ... Le operazioni consistono: - nella verifica della identità, a mezzo di esibizione di documento, del votante come iscritto al libro soci ...; nella verifica del requisito del diritto al voto ...; nella espressione di volontà del votante per l'accordo del suo favore alla lista A ovvero alla lista B ... per il tramite dell'inserimento del suo voto e delle eventuali deleghe nella scatola relativa al contenimento dei voti espressi, ovviamente distinta e contraddistinta l'una rispetto all'altra".

Ed ancora, dal verbale dell'assemblea emerge che "... viene osservata una distanza fisica tra il pubblico presente ed il tavolo della Commissione verificatrice nei pressi della quale vengono ben accettati, oltre ai nominati rappresentanti di lista, altri due rappresentanti di ambedue le compagini al fine di rendere concreta la verifica da parte dei diversi interessati. ... - per la lista B i candidati Costantino Colangeli, Tiberio Paoli, oltre al rappresentante di lista Colacicchi Attilio" (cfr. all. 4, pag. 3).

Come si rileva dal verbale "Non ci sono state contestazioni del voto" (cfr. ibidem, pag. 3) con ciò avendosi prova documentale dell'infondatezza

delle tesi di parte attrice.

Ciò premesso, è del tutto evidente che gli odierni attori non possono essere considerati dissenzienti rispetto alla delibera impugnata, a prescindere dall'esito delle votazioni. L'art. 2479 ter c.c. riconosce la legittimazione ad impugnare le decisioni non conformi alla legge o all'atto costitutivo ai soli soci che non abbiano consentito alla decisione.

Ed invero, in relazione all'art. 2479 ter c.c., la qualità di socio dissenziente può essere individuata in coloro i quali abbiano negato, in qualsiasi forma manifestata assemblea, il proprio contributo all'approvazione della delibera, facendo rilevare a verbale la propria contrarietà rispetto alla proclamazione degli eletti o facendo espressa "riserva" di impugnazione. La nomina dei componenti degli organi sociali non si concretizza in un consenso o in un dissenso, ma nell'espressione di una preferenza e, quindi, il dissenso deve essere espresso in relazione alla proclamazione ovvero alle modalità di svolgimento della votazione.

Secondo Cassazione civile Sez. I sentenza n. 21816 del 11 ottobre 2006 "La legittimazione del socio che ha impugnato la delibera non può farsi derivare dal fatto che la delibera è stata comunque impugnata, venendo meno qualsiasi differenza tra il socio riservatario e quello dissenziente. Al contrario, essendo la legittimazione ad impugnare riservata al socio dissenziente, la qualità di dissenziente non può essere individuata con riguardo alla circostanza di aver successivamente impugnato la delibera, perché tale impugnazione presuppone proprio quella legittimazione di cui si discute. Inoltre, devono intendersi per dissenzienti i soci che: abbiano, in qualsiasi forma manifestata in assemblea, negato il proprio contributo

all'approvazione della delibera, senza che rilevi la motivazione di tali comportamenti, atteso che l'art. 2377 c.c. non dà rilievo intrinseco ai motivi del dissenso, ma esclusivamente alla sua manifestazione"; abbiano successivamente manifestato il proprio dissenso alla approvazione da parte dell'assemblea (cfr. Cass. Civ., sez. I, 13 giugno - 13 settembre 2012, n. 15342).

Nel caso di specie risulta dal verbale dell'assemblea che gli odierni attori non abbiano mosso alcuna contestazione in assemblea circa le modalità di voto ed il risultato dello stesso tanto che "... all'esito delle votazioni e stante l'assenza di contestazioni e di ulteriori verifiche oltre quelle effettuate, proclama la lista A vincitrice".

Sempre dal verbale emerge che "il rappresentante della lista B, Colacicchi Attilio si riserva di richiedere un'eventuale ulteriore verifica sui conteggi della votazione che avverrà di fatto e regolarmente il successivo pomeriggio del 3 giugno alla presenza dello stesso Colacicchi". Il signor Colacicchi, però, rappresentante della lista B, non figura tra gli attori nel presente giudizio.

Alla luce di quanto sopra risulta la carenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge per l'impugnazione della delibera del 22/5/2022 in quanto non sussiste alcuna violazione della legge e/o dello statuto e gli attori non possono essere considerati dissenzienti rispetto alla nomina del consiglio di amministrazione non avendo espresso alcun dissenso in ordine alla modalità del voto durante l'assemblea né circa la proclamazione della lista vincitrice concorrendo essi stessi positivamente all'adozione della deliberazione.

Anche tale motivo di impugnazione, quindi, risulta essere inammissibile

e, comunque, infondato in fatto ed in diritto.

4) quanto alla disciplina da applicare

Controparte, nell'atto di citazione, dedica un'ampia sezione alla disciplina che ritiene applicabile al caso di specie.

In particolare, da un lato dichiara essere quella delle società a responsabilità limitata (cfr. pag. 19 dell'atto di citazione: "... con decorrenza dal 2005, nei fatti, è impossibile, sotto un profilo giuridico, per le Cooperative a responsabilità limitata come la Cooperativa VELINIA ...") e, contraddittoriamente, quella della società per azioni (cfr. pag. 45: "... in ossequio al disposto dell'art. 2377 comma 3 c.c., il quale riserva la facoltà di opposizione al deliberato assembleare a quei soci che abbiano "tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione, che rappresentino, anche congiuntamente, l'uno per mille del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio" si produce il libro soci").

È di tutta evidenza che nell'ipotesi in cui si ritenesse applicabile la disciplina delle società per azioni le domande di cui all'atto di citazione sarebbero inammissibili per la carenza del requisito numerico ex art. 2377, comma 3, c.c. poiché la cooperativa Velinia non fa ricorso al mercato del capitale di rischio. Ed invero, ex art. 2325 bis c.c. lo sono quelle che hanno azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in maniera rilevante.

Ai fini dell'ammissibilità, l'azione può essere esercitata dai soci quando possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione che rappresentino (non l'1 per mille come preteso da controparte ma) il 5% vertendosi negli "altri casi". Nel caso di cui ci si

occupa 13 soci su 469 rappresentano il 2,772% ed anzi, considerata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva formulata in relazione al signor Paoli, 12 soci su 469 rappresentano il 2,559%.

Pertanto, ove l'Ill.mo Tribunale adito ritenesse applicabile al caso di specie la disciplina delle società per azioni si eccepisce l'esposto ulteriore profilo di inammissibilità delle domande formulate.

Per quanto sopra dedotto ed eccepito in fatto ed in diritto la società cooperativa Velinia rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,

- dichiarare la carenza di legittimazione attiva del signor Giuseppe Tiberio Paoli con condanna del medesimo al pagamento in favore della cooperativa Velinia di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.;

- rigettare i motivi di impugnazione della delibera dell'assemblea dei soci del 22/05/2022 in quanto inammissibili o, in subordine, in quanto infondati in fatto ed in diritto.

Con vittoria di spese di giudizio”.

IN VIA ISTRUTTORIA: si depositano i seguenti documenti

1. procura alle liti;
2. atto di citazione notificato;
3. statuto della cooperativa Velinia;
4. verbale della delibera del 22/05/2022;
5. libro soci;
6. scheda di voto;

7. comunicazioni inerenti il rinvio dell'assemblea del 23/04/2022;

8. fotografie della sede sociale ?

Rieti – Roma, lì

avv. Salvatore Iacopini

avv. Matteo di Vittorio